



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 324/16/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL QUOTIDIANO
“LA CITTÀ DI SALERNO” PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”, in seguito anche *Regolamento*;

VISTE le note del 6 e del 13 aprile 2016 (prot.lli nn. 18573 e 19817) con le quali, rispettivamente, l’on. Edmondo Cirielli, Deputato componente dell’Ufficio Politico Nazionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, e il sig. Michele Cuozzo, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, hanno segnalato la presunta violazione dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del quotidiano “*La Città di Salerno*” per aver pubblicato, in data 31 marzo 2016, un articolo dal titolo “*Elezioni: Napoli al 25%. Prima rilevazione: il M5S non c’è, ma ha comunque un voto su cinque. Intenzioni di voto: Napoli al ballottaggio.*” in cui si



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

faceva riferimento ai risultati di un presunto “sondaggio” non corredato da nota informativa;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania in data 25 maggio 2016 (ns. prot. n. 0028403) da cui risulta che il quotidiano “*La Città di Salerno*” ha provveduto ad adeguarsi spontaneamente all’obbligo di legge in data 18 maggio 2016, secondo quanto previsto dall’art. 10 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP. In quell’edizione infatti viene precisato che “...*in adeguamento spontaneo rispetto alla possibile contestazione ... il servizio non faceva riferimento ad un sondaggio con fondamento scientifico e dunque tale da poter essere ritenuto una reale rilevazione delle intenzioni di voto*”;

VISTE le conclusioni istruttorie del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, del 24 maggio 2016 (ns. prot. n. 0027096), con le quali il Comitato, ritenendo non sufficiente l’adeguamento del quotidiano, richiede all’Autorità di irrogare la sanzione;

CONSIDERATO che la competenza dell’Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l’Autorità “*verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa sia effettuata rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare*” e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall’art. 8, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo il quale “*l’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1*” e che la disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

CONSIDERATO che l’art. 4 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP disciplina nel dettaglio le modalità di diffusione dei sondaggi e stabilisce l’obbligo di contestuale diffusione della nota informativa;

CONSIDERATO che la pubblicazione della rilevazione, avvenuta in data 31 marzo 2016, si colloca al di fuori del periodo elettorale relativo alle elezioni amministrative, periodo che ha avuto inizio in data 21 aprile 2016;

CONSIDERATO che il *Regolamento*, all’art. 2, comma 2, stabilisce che “*Le manifestazioni di opinione, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera e), non possono essere diffuse sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di «sondaggi» e devono recare l’informazione circa il valore non scientifico delle medesime*”;

RITENUTO che l’adeguamento spontaneo del quotidiano, consistito nella pubblicazione del chiarimento circa il valore non scientifico della rilevazione pubblicata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in data 31 marzo 2016 è idoneo a ripristinare la correttezza dell'informazione, non essendo necessaria, in ragione della natura della rilevazione diffusa, la pubblicazione della nota informativa ai sensi dell'art. 4 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP;

RITENUTO, pertanto, di discostarsi dalle conclusioni prospettate dal Presidente del CO.RE.COM. Campania;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al quotidiano "*La Città di Salerno*" ed è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania.

La delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi